

Prot. N. **DGU.2011.150**
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. **30 SET. 2011**

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia
20100 MILANO
- All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dipartimento delle Politiche
Comunitarie e Internazionali
 - Dipartimento delle politiche
competitive di del mondo rurale della
qualità
 - Direzione Generale del Corpo
Forestale dello Stato
 - Ispettorato Centrale Controlli Qualità
- Via XX Settembre, 20
00186 ROMA
- Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

- Al Comando Carabinieri Politiche Agricole
Via Torino, 44
00184 ROMA
- All' AGECONTROL S.p.A.
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni e
P.A. Trento e Bolzano
Loro Sedi
- All' Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di Trento
APPAG
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
- Alle Unioni Nazionali Ortofrutticole
Loro Sedi
- Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA

Al Coordinamento CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma

Al Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA

OGGETTO: Reg. (UE) n. 585/2011. Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli – modalità di calcolo dell'aiuto

1. PREMESSA

La presente circolare illustra la procedura di calcolo dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 585/2011 per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate nel periodo di applicazione del detto regolamento, dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011.

Il calcolo dell'aiuto va eseguito tenendo conto di due principi: **a)** il Reg. (UE) n. 585/2011 prevede espressamente che l'importo dell'aiuto per le misure in questione sia proporzionalmente ridotto in funzione della quantità di prodotto già raccolto; **b)** la Commissione Europea, nel documento "Exceptional measures for the F&V sector E. Coli outbreak" evidenzia che l'ammontare dell'aiuto, per le specie a maturazione scalare, deve essere proporzionalmente ridotto in funzione della produzione potenzialmente ottenibile successivamente all'esecuzione dell'intervento.

2. MODALITÀ DI CALCOLO DELL'AIUTO

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto per le misure di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, occorre eseguire la seguente operazione matematica per individuare esattamente il quantitativo di prodotto ammissibile all'aiuto:

produzione totale di un ciclo normale (A) – produzione raccolta prima delle operazioni di non raccolta autorizzata (B) – produzione ottenibile dopo il 30 giugno 2011 (C).

A) Il dato della produzione totale di un ciclo normale si ricava attraverso stime e rese secondo la procedura già definita dalle Disposizioni nazionali (DM 20 giugno 2011 n. 4442): i valori del sostegno massimo per ettaro dei prodotti oggetto delle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione sono determinati sia per le coltivazioni in serra sia per quelle in pieno campo, moltiplicando la resa media triennale ISTAT relativa agli anni 2006, 2007 e 2008 per l'importo unitario €/100 Kg indicato nel Reg. (UE) n. 585/2011 e, per i prodotti non elencati nel citato Regolamento, da quanto stabilito dalle Disposizioni nazionali;

B) Il dato della produzione già raccolta - che deve essere sottratto dalla produzione totale - è quello dichiarato dal produttore nella domanda di aiuto.

Al riguardo, codesti Organismi pagatori verificano ed accertano che la quantità di prodotto già raccolto dichiarata dal produttore sia effettiva e corrisponda alla realtà. La prova del quantitativo già raccolto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere fornita dalle fatture di vendita di tale prodotto, in ogni caso, sulla base di dati contabili o fiscali (art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 585/2011);

- C) Il dato della produzione ottenibile dopo il 30 giugno 2011 – che deve essere anch'esso sottratto dalla produzione totale – è ricavato da studi e dati bibliografici, dalle pratiche agronomiche consolidate e dall'andamento scalare della maturazione per ogni prodotto. Le quantità di prodotto potenzialmente ottenibili dopo il 30 giugno 2011 sono indicate nella tabella al successivo paragrafo 3, sia con riferimento alle coltivazioni con coltura protetta sia per le colture in pieno campo.

Applicando la formula sopra descritta è quindi possibile determinare, per differenza, la produzione ammissibile all'aiuto che dovrà poi essere moltiplicata per gli importi unitari previsti dalle tabelle parte A e parte B allegate al Reg. (UE) n. 585/2011.

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE OTTENIBILE DOPO IL 30 GIUGNO 2011

Muovendo dagli studi e dai dati bibliografici, dalle pratiche agronomiche consolidate e dall'andamento scalare della maturazione per ogni prodotto, è possibile stimare il quantitativo di prodotto potenzialmente ottenibile successivamente alla data del 30 giugno 2011.

Al riguardo, è necessario considerare che per le specie a maturazione scalare ammesse a beneficiare degli interventi di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, la produzione ottenibile dopo il 30 giugno ha una rilevanza molto limitata, in quanto le superfici oggetto degli interventi si trovano a fine giugno in prossimità della fine del ciclo colturale e, quindi, in piena e massima fase di raccolta.

Con riferimento alle specie pomodoro, peperone, zucchina e cetriolo, il livello massimo di produzione ottenibile successivamente al 30 giugno 2011 è riportato nella seguente tabella sotto forma di percentuale rispetto alla produzione totale:

Coltivazione	Ciclo colturale	durata raccolta scalare	% produzione eccedente il 30 giugno
Pomodoro in coltura protetta	invernale/primaverile	alcuni mesi	max. 10 %
Pomodoro in pieno campo	primaverile	40 giorni (varietà determinate)	se vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 0%
			se non vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 10% (*)
Peperone in coltura protetta	invernale/primaverile	alcuni mesi	max. 10 %

Peperone pieno campo in	primaverile	40 giorni	se vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 0%
			se non vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 10 % (*)
Zucchini in coltura protetta	invernale/primaverile	alcuni mesi	max. 10 %
Zucchini pieno campo in	primaverile	60 giorni	se vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 0%
			se non vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 40 % (**)
Cetriolo in coltura protetta	primaverile	alcuni mesi	max. 10 %
Cetriolo pieno campo in	primaverile	65 giorni	se vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 0%
			se non vi sono produzioni raccolte precedenti al 26 maggio: 44% (***)

(*) calcolo: periodo oggetto intervento dal 26 maggio al 30 giugno 36 giorni; durata raccolta scalare standard 40 giorni; giorni di raccolta eccedenti il 30 giugno 4 giorni; incidenza percentuale sul periodo di raccolta $4/40 * 100$

(**) calcolo: periodo oggetto intervento dal 26 maggio al 30 giugno 36 giorni; durata raccolta scalare standard 60 giorni; giorni di raccolta eccedenti il 30 giugno 24 giorni; incidenza percentuale sul periodo di raccolta $24/60 * 100$

(***) calcolo: periodo oggetto intervento dal 26 maggio al 30 giugno 36 giorni; durata raccolta scalare standard 65 giorni; giorni di raccolta eccedenti il 30 giugno 29 giorni; incidenza percentuale sul periodo di raccolta $29/65 * 100$

4. TERMINE DI PAGAMENTO

Ai sensi del 5° comma dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 585/2011, i pagamenti per tutte le misure oggetto del detto Regolamento devono essere eseguiti entro il 15 ottobre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. G. Nanni)